

ROMA CAPITALE

Programma di Trasformazione Urbanistica "GROTTAPERFETTA"

Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000

OPERE DI URBANIZZAZIONE

OPERE DI CONNESSIONE ESTERNE E INFRASTRUTTURAZIONE GENERALE

SCHEMA DI CONTRATTO

IMPORTI A BASE D'ASTA

Importo dell'appalto: € 3.329.839,54

Importo per l'esecuzione dei lavori:
di cui: € 3.311.502,61

lavori a corpo comprensivi del costo della mano d'opera
(soggetti a ribasso d'asta) € 3.103.942,36

costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza
(non soggetti a ribasso d'asta) € 207.560,25

Oneri relativi alla progettazione esecutiva
(soggetti a ribasso d'asta) € 18.336,93

Appaltatore:

Domicilio:

Tel./Fax

P.IVA:

N.B.: nel testo che segue si intendono per

- Stazione Appaltante: _____ ;
- Appaltatore: _____

Indice

| | |
|--|----|
| ART. 1..... | 6 |
| PREMESSA..... | 6 |
| ART. 2..... | 8 |
| OGGETTO DELL'APPALTO..... | 9 |
| ART. 3..... | 9 |
| FORMA DELL'APPALTO..... | 9 |
| ART. 4..... | 12 |
| DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE..... | 12 |
| ART. 5..... | 12 |
| OPERE E LAVORI..... | 12 |
| ART. 6..... | 13 |
| OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO..... | 13 |
| DELL'APPALTATORE..... | 13 |
| ART. 7..... | 13 |
| DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO..... | 13 |
| ART. 8..... | 15 |
| DOCUMENTI DELL'APPALTO..... | 15 |
| ART. 9..... | 17 |
| RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE..... | 17 |
| ART. 10..... | 17 |
| CAUZIONE..... | 17 |
| ART. 11..... | 18 |
| ASSICURAZIONI..... | 18 |
| ART. 12..... | 20 |
| DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO..... | 20 |
| ART. 13..... | 22 |
| CONDIZIONI ULTERIORI DEL SUBAPPALTO..... | 22 |
| ART. 14..... | 23 |
| ANTIMAFIA..... | 23 |
| ART. 15..... | 24 |
| DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO – CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA | 24 |
| ART. 16..... | 25 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA..... | 25 |
| ART. 17..... | 27 |
| CONSEGNA DEI LAVORI..... | 27 |
| ART. 18..... | 27 |
| PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI | 28 |
| ART. 19..... | 29 |
| CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI..... | 29 |
| ART. 20..... | 30 |
| PROGRAMMA DEI LAVORI..... | 30 |
| ART. 21..... | 30 |
| CONTO FINALE..... | 30 |
| ART. 22..... | 31 |
| COLLAUDO E MANUTENZIONE..... | 31 |
| ART. 23..... | 32 |
| COMMISSIONE DI VIGILANZA..... | 32 |
| ART. 24..... | 32 |
| VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A CORPO - VARIANTI..... | 32 |
| ART. 25..... | 33 |
| OPERE IN ECONOMIA..... | 33 |
| ART. 26..... | 33 |
| PREZZO CHIUSO..... | 33 |
| ART. 27..... | 33 |
| PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE..... | 34 |
| ART. 28..... | 35 |

| | |
|---|----|
| DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE..... | 35 |
| ART. 29..... | 35 |
| CONDOTTA DEI LAVORI..... | 35 |
| ART. 30..... | 37 |
| PIANO PER LA SICUREZZA..... | 37 |
| ART. 31..... | 39 |
| DIRETTORE DI CANTIERE..... | 39 |
| ART. 32..... | 40 |
| CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA..... | 40 |
| ART. 33..... | 41 |
| CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE..... | 41 |
| ART. 34..... | 41 |
| OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE..... | 41 |
| ART. 35..... | 45 |
| ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE..... | 45 |
| ART. 36..... | 45 |
| OCCUPAZIONE DI SUOLO..... | 45 |
| ART. 37..... | 46 |
| RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI..... | 46 |
| ART. 38..... | 46 |
| RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI..... | 46 |
| ART. 39..... | 47 |
| AUTONOMIA ED ASSOLUTEZZA DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA DEL CANTIERE E DELLE OPERE | 47 |
| ART. 40..... | 48 |
| PENALITÀ'..... | 48 |
| ART. 41..... | 49 |
| ALTRE VIOLAZIONI..... | 49 |
| ART. 42..... | 50 |
| PENALITA' IN CASO DI RITARDO NELLA CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO..... | 50 |
| ART. 43..... | 50 |
| RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI..... | 50 |
| ART. 44..... | 51 |
| COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO | 51 |
| ART. 45..... | 51 |
| RECESSO..... | 51 |
| ART. 46..... | 51 |
| RISERVE..... | 51 |
| ART. 47..... | 52 |
| DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – ELEZIONE DEL DOMICILIO..... | 52 |
| ART. 48..... | 53 |
| DOCUMENTAZIONE TECNICA SULLE OPERE ESEGUITE, MATERIALI DI RISPETTO..... | 53 |
| ART. 49..... | 53 |
| CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA..... | 53 |
| ART. 50..... | 53 |
| CLAUSOLA DI RINVIO..... | 53 |

L'anno duemila _____, questo giorno ____ del mese di _____, in Roma,
SONO PRESENTI

- il Sig. Carlo Odorisio, nato a Chieti il 31 agosto 1933 domiciliato per la carica in Roma, presso la sede sociale, che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio Grottaperfetta, con sede in Roma, via del Gesù n°62, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n° 08293531003, in seguito per brevità denominata "Stazione Appaltante" o anche solo "S.A.";

- il Sig. _____, nato a _____, il _____ domiciliato per la carica in _____, presso la sede sociale di Via _____ n. _____, che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di legale rappresentante de _____, con sede in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, R.E.A. _____, in seguito per brevità denominata "Appaltatore".

Art. 1 PREMESSA

Il presente contratto e la relativa procedura di gara sono regolati - razione temporis - dalla disciplina di cui al d.lgs. 163/06 e s.m.i. e relativo regolamento generale ex d.P.R. 207/10, ove richiamato, in quanto trattasi della realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzione stipulata con il comune di Roma Capitale in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/16 e s.m.i., in ossequio al disposto dell'art. 216, comma 27quater, del medesimo, introdotto dal d.lgs. 56/17.

- la Stazione Appaltante in forza della Convenzione urbanistica stipulata in data 05.10.2011 tra il Consorzio Grottaperfetta e Roma Capitale per atto a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma Rep. n. 46156 Racc. n. 25394 ed atto integrativo Rep. n. 46924 Racc. n. 25933 del 18.06.2012, ed in riferimento all'art. 32, co. 1 lett. g) del d. lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., ha indetto una gara d'appalto comunitaria, con procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere di urbanizzazione – opere di connessione esterna ed infrastrutturazione generale relativa al comprensorio di cui al Programma di Trasformazione Urbanistica denominato "Grottaperfetta", CIG n. – CUP n., per un importo complessivo a base di gara, riferito al quadro economico e ai computi metrici di progetto calcolati con il **prezzario Regione Lazio 2012**, di € 3.329.839,54 (di cui € 207.560,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 18.336,93 per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA (di seguito anche "Gara");

- la Gara è stata definitivamente aggiudicata in data all'Appaltatore, la cui offerta è stata giudicata economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., stante l'offerta, tra l'altro, di un tempo di elaborazione del progetto esecutivo di giorni 120 (centoventi) e di esecuzione dei lavori di giorni(.....), e di un importo, al netto dell'IVA, di Euro, così composto:

- Importo lavori (esclusa progettazione) al netto dei costi per la sicurezza: € _____;

- Importo progettazione esecutiva: € _____

- Importo costi per la sicurezza: € 207.560,25

- l'Appaltatore ha individuato quale progettista per la redazione del progetto esecutivo con sede in, codice fiscale/partita IVA (di seguito anche "Progettista");

- la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Appaltatore ed al Progettista ha avuto esito positivo;

- L'Appaltatore formalmente dichiara di aver preso esatta e piena cognizione tra l'altro ed in particolare:
a) dell'area oggetto di lavoro, dei confini, delle zone adiacenti, della consistenza della proprietà confinante e delle condizioni di viabilità della zona;

- b) della descrizione dei lavori;
 - c) della progettazione definitiva a base di gara con progetti distinti riguardanti i lavori stradali e la rete fognature, completi computi e documenti afferenti le lavorazioni comprese dal tipo di intervento;
 - d) della Relazione Geologica che descrive puntualmente le caratteristiche dei terreni e le indicazioni per la progettazione esecutiva delle opere;
 - e) delle posizioni, interferenze e caratteristiche dei sottoservizi e della possibilità di ottenere da parte delle Società erogatrici dei pubblici servizi, prescrizioni, allacciamenti provvisori e definitivi degli impianti di, acqua, energia elettrica, gas e telefonia;
 - f) dei vigenti regolamenti Edilizi, Igienico-Sanitari, dei Vigili del Fuoco dell'ISPESL di Polizia Urbana ecc. ai quali tutte le opere dovranno uniformarsi;
 - g) della Convenzione Urbanistica stipulata in data 5 ottobre 2011 tra il Consorzio Grottaperfetta e Roma Capitale per atto a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 46156 racc. 25394 e successiva integrazione del 18.06.2012;
- L'Appaltatore con la firma del presente contratto, accetta specificatamente a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nel presente Contratto, per quanto non in contrasto con le sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti.
 - L'Appaltatore è consapevole che nelle tavole di progetto e nella Descrizione delle Opere sono previste ed indicate tutte le forniture e/o lavori che si rendono necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti e prescrizione da parte degli enti dei pubblici servizi, per consegnare finiti i lavori oggetto dell'appalto. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori.
 - L'Appaltatore è consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla consegna frazionata delle aree, a discrezione della D.L.
 - L'Appaltatore è consapevole dell'eventualità che si verificano interferenze nelle lavorazioni relative alle reti dei sottoservizi e nelle aree di confine con i lotti privati, in tale caso verranno aggiornati i documenti relativi alla sicurezza.
 - L'Appaltatore è consapevole che la realizzazione dei pubblici servizi di alimentazione idrica e di illuminazione pubblica, insieme alla rete gas, elettrica, di telecomunicazione, ed altre categorie di lavori potranno essere eseguiti in contemporanea ai lavori oggetto dell'appalto da soggetti che operano in regime di esclusiva ovvero in forza di una eventuale convenzione particolare stipulata con l'ente gestore che opera in regime di esclusiva, secondo quanto previsto nella citata Convenzione Urbanistica.
 - I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura con riferimento al DM 6 giugno 2012, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione e Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. ... : "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

Per quanto non previsto e comunque non disciplinato diversamente dal presente contratto e/o dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle vigenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore ed in particolare:

- il Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
- tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia edile ed impiantistica riferite alle opere pubbliche (nazionali, regionali e provinciali) e quelle riguardanti in particolare i beni culturali ed ambientali;
- la normativa tecnica emanata dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, ANCC e dalle commissioni NORMAL anche se non espressamente richiamata nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 sull'organizzazione della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei;
- con riferimento al D.Lgs 50/16 art 216 c 27 quater, si mantiene valido quanto sancito dall'abrogato D. Lgs. 163/06 e s.m.i. "Codice Appalti" ed il Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, emanato con il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, il

Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - limitatamente alla disposizioni relative alla progettazione esecutiva delle opere, al collaudo delle medesime, alle garanzie contrattuali e alle cause di risoluzione, rescissione e recesso;

- il D.lgs 159/2011 e s.m.i e tutta la normativa antimafia, in particolare in relazione al subappalto;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", come da ultimo integrata, interpretata e modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- la Convenzione urbanistica stipulata in data 5 ottobre 2011 con ROMA CAPITALE, giusta atto notaio Ungari Trasatti, rep. 46156, raccolta n. 25394 e successiva integrazione rep. 46924 racc. 25933 del 18.06.2012;

nonché a quella di qualunque altra norma di legge vigente in materia.

Art. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Contratto regola e disciplina l'appalto avente per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell'urbanizzazione – opere di connessione esterna ed infrastrutturazione generale in Roma Capitale, località Grottaferfetta, internamente al G.R.A..

2. Le nuove realizzazioni si inseriscono nel complesso degli interventi contenuti nel progetto delle Opere di Urbanizzazione previste dal Programma di Trasformazione Urbanistica "Grottaferfetta", di cui all'Accordo di Programma sottoscritto il 9 aprile 2010 ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, posto in attuazione con la sottoscrizione in data 5 ottobre 2011, per atto Ungari Trasatti, rep. 46156, raccolta n. 25394, della Convenzione urbanistica tra il Consorzio Grottaferfetta e l'Ente Speciale Roma Capitale e successiva integrazione del 18.06.2012.

In generale le lavorazioni previste per la realizzazione delle Opere sono le seguenti:

- Scavi e Movimenti terra;
- Sistemazioni superficiali;
- Opere di contenimento;
- Costruzione strade;
- Costruzione marciapiedi;
- Smaltimento acque meteoriche;
- Costruzione fognatura principale, secondaria e allacciamenti;- Segnaletica;
- Verde stradale;
- Eventuale ripristino delle proprietà private confinanti i lavori.

Le opere dovranno essere realizzate complete, funzionanti e collaudabili in ogni loro parte.

Art. 3

FORMA DELL'APPALTO

1. L'Appalto è dato a corpo.

2. Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti i lavori e per la progettazione esecutiva previsti dal presente contratto è pari a Euro 3.329.839,54 (tremilionitrecentoventinovemilaottocentotrentanove/54), di cui:

a) per l'esecuzione dei lavori: Euro 3.311.502,61 (tremilionitrecentoundicimilacinquecentodieci/61), distinti in

-importo per i lavori: Euro 3.103.942,36 (tremilionitremilainovecentoquarantadue/36);

-importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:

Euro 207.560,25 (duecentosetteemilacinquecentosessanta/25),

b) per la progettazione esecutiva : Euro 18.336,93 (diciottomilatrecentotrentasei/93)

3. La progettazione esecutiva dovrà essere redatta secondo le modalità previste dall'articolo 93 comma 5 del D. Lgs. n. 163 del 2006, nonché dalla parte seconda, titolo II, capo I, sezione IV del D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207, dovrà tenere conto delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovrà essere eseguita ed approvata nei termini indicati nel presente Contratto e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

4. Ai sensi degli artt. 111 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i., il progettista incaricato dovrà prestare la polizza di responsabilità civile e professionale. 5. Le categorie di lavori soggette a ribasso d'asta sono riportate nelle sottostanti tabelle riassuntive (1 centesimo arrotondamento):

IMPORTI

| n° | DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO (comprehensive manodopera) | IMPORTO LAVORI PER CME | IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO |
|----------|--|------------------------|----------------------------|
| | STRADE OG3 | | € 2.791.764,30 |
| | FOGNATURE OG6 | | € 312.178,06 |
| A | TOTALE OPERE A CORPO | | € 3.103.942,36 |

| | ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (soggetto a ribasso d'asta) | COMPENSO ex DM 143/13 vedi tabella sotto | |
|--------------|---|--|------------------------------|
| B | TOTALE COMPENSI | | € 18.336,93 |
| C=A+B | TOTALE IMPORTO (soggetto a ribasso d'asta) | | <u>€ 3.122.279,29</u> |

| | | | |
|----------|--|------|---------------------|
| D | Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | euro | € 207.560,25 |
|----------|--|------|---------------------|

| | RIBASSO D'ASTA | % | |
|----------------|--|------|---|
| I | TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA | Euro | € |
| E=A+B+D | TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE | Euro | € |

6. L'importo dei lavori e della progettazione esecutiva come risulta dall'offerta dell'Appaltatore a m m t a a d E u r o (.....), mentre l'importo delle opere della sicurezza non soggette a ribasso d'asta ammonta ad Euro 207.560,25 (duecentosettantaquattrocinquecentosessanta/25).

7. Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto definitivo posto a base di gara.

8. L'Appaltatore assume la responsabilità esclusiva delle previsioni eseguite e, conseguentemente, la Stazione Appaltante non è tenuta – per nessun titolo e nessun motivo – a sostenere altre spese, oltre al prezzo a corpo pattuito, salvo che per le varianti non dovute che venissero richieste dalla Stazione Appaltante in corso d'opera.

9. Nessuna eccezione può sollevare l'Appaltatore, qualora, durante l'esecuzione, ritenesse di non aver valutato sufficientemente l'oggetto delle opere, sia nella loro sostanza, sia nei processi di produzione e sia negli oneri accessori, e/o di non aver tenuto conto di quanto risultava necessario per la realizzazione, a motivo d'insufficienza di dati descrittivi, e/o grafici, e/o di riferimento.

10. Inoltre, il corrispettivo, in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1664 c.c., resta fisso ed invariabile, quale che sia l'andamento dei prezzi dei materiali e del costo della mano d'opera, ed anche in presenza delle difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, comma 2, c.c.

11. La pattuita invariabilità del prezzo permane anche nel caso in cui la durata effettiva dei lavori superi, per qualsivoglia ragione, quella utile contrattuale.

12. L'Appaltatore dichiara, infine, espressamente di rinunciare al diritto di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

13. Il costo delle eventuali modifiche determinate da varianti in corso d'opera richieste dalla Stazione Appaltante, di carattere quantitativo o qualitativo, sarà determinato secondo la procedura di cui al comma 2 lett. b) del successivo art. 24.

Art. 4

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

1. Ai fini della individuazione della categoria prevalente e della indicazione delle percentuali di lavorazioni subappaltabili o scorporabili, i lavori (lavori comprensivi dei costi per la sicurezza, escluso il compenso per la progettazione esecutiva) che formano oggetto dell'appalto, illustrati nel presente Contratto, nei CSA, nelle relazioni descrittive, nelle relazioni di calcolo e negli elaborati grafici di progetto, appartengono alle seguenti categorie:

| lavorazione | categoria | qualificazio e obbligatoria (si/no) | importo (euro) | % |
|-------------|-------------|--|----------------|------|
| Strade | OG 3 | Si | € 2.978.568,53 | 90% |
| Fognature | OG 6 | Si | € 332.934,08 | 10% |
| Totale | | | € 3.311.502,61 | 100% |

2. Per il calcolo dell'onorario per la Progettazione Esecutiva, sono state utilizzate le categorie di riferimento per gli interventi previsti sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (cfr. DM del 17.06.2016 ex DM 143/13) per gli importi relativi alle diverse lavorazioni, come indicato di seguito. Le categorie utilizzate sono state: V.02 (viabilità ordinaria); D.04 (acquedotti e fognature). Le prestazioni richieste per la progettazione esecutiva corrispondono a Qb III 01, 02, 05, posto che gli altri materiali sono quelli forniti dalla Stazione Appaltante.

TARIFFA PROGETTO ESECUTIVO SECONDO DM 17.06.2016

| CATEGORIA | PARAMETRI | COMPENSO | SPESE | TOTALE |
|---------------|--|-------------|------------|-------------|
| OG3 Strade | V.02 Viabilità ordinaria Prestazioni QbIII 1-2-5 | € 11.204,19 | € 2.662,45 | € 13.866,64 |
| OG6 fognature | D.04 Acquedotto Fognature Prestazioni QbIII 1-2-5 | € 3.576,29 | € 894,00 | € 4.470,29 |
| TOTALE | | | | € 18.336,93 |

Art. 5

OPERE E LAVORI

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto, fatte salve le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme CNR-UNI vigenti, sono riassunte all'articolo 2 del presente contratto.

La tabella parametrica specifica e relativa alle stesse verrà inserita nel contratto definitivo.

2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei documenti di gara, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

3. I movimenti terra relativi alla realizzazione delle strade seguirà l'andamento planimetrico determinato dagli allineamenti e dalle curve di raccordo quali risultano dalle allegate Planimetrie e

l'andamento altimetrico, secondo le livellette riportate dagli elaborati allegati; salvo sempre le variazioni, tanto planimetriche quanto altimetriche, che all'atto esecutivo venissero disposte dalla Direzione dei lavori. 4. Per le caratteristiche tecniche, funzionali, geometriche dei tracciati e delle opere si rimanda agli Elaborati tecnici di progetto.

Art. 6
OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO
DELL'APPALTATORE

1. Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere, consulenze o prestazioni specialistiche che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio.

2. La Stazione Appaltante potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata di cui sopra secondo le seguenti due procedure:

- pagamento diretto alla ditta che ha eseguito la prestazione
- rimborso all'Appaltatore previa emissione di fattura quietanza e vistata dalla Direzione Lavori ed autorizzata dal Responsabile del Procedimento. In tale secondo caso l'ammontare della fattura, aumentato dell'interesse legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione della fattura stessa. Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta. L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di in cui detta fattura verrà liquidata.

Art. 7
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Nello svolgimento dell'appalto, saranno rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Stazione Appaltante, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al d.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPSEL Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 227/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999.

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio saranno rispettate le disposizioni di cui alla legge numero 1086/1971 e le conseguenti norme del D.M. 14 Gennaio 2008 – “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e della circolare D.M. 14/01/2008 “Istruzione per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, *come aggiornata con DM 17/01/2018*, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Per la normativa antisismica: D.M. 14/01/2008, *come aggiornata con DM 17/01/2018*. L'impresa dovrà provvedere con largo anticipo all'ottenimento dell'approvazione del progetto delle opere in c.a. presso il SITAS Regione Lazio con il relativo nulla osta per l'inizio dei lavori. Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e norme per l'accettazione dei leganti idraulici si farà riferimento alla normativa vigente e alle norme UNI aggiornate di riferimento.

Per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi: D.M. 14/01/2008.

Saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 106/2009 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di esposizione al rumore; per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere andranno rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente.

2. Per la tracciabilità dei flussi finanziari, si applica la legge n. 136 del 2010, così come da ultimo modificata dal D.l. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2010, n. 217.

In particolare, ai sensi del relativo art. 3:

“1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui

conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'[articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

[6. Abrogato].

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione Appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione Appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto."

3. Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, saranno redatti nella lingua italiana.

Art. 8

DOCUMENTI DELL'APPALTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) piano di sicurezza e coordinamento lavori ;
- c) piani operativi di sicurezza redatti ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008;
- d) cronoprogramma dettagliato redatto in sede di offerta dall'Appaltatore;

- e) l'elenco prezzi redatto in sede di offerta dall'Appaltatore sulla base delle liste delle categorie e lavorazioni previste per l'esecuzione dei lavori allegate all'offerta economica;
- f) la Convenzione urbanistica stipulata in data 05.10.2011 tra Stazione Appaltante e Roma Capitale, giusto atto notaio Ungari Trasatti rep. 46156, raccolta n.25394 e successiva integrazione rep. 46924 racc. 25933 del 18.06.2012 tra Consorzio Grottaferretta e l'Ente Speciale Roma Capitale;
- g) le polizze assicurative e di garanzia di cui gli artt. 10 e 11 del presente contratto, polizze n. _____.
- h) gli elaborati del progetto definitivo validati in data sulla base del RFI di Bureau Veritas Italia S.p.A. Protocollo N. del e posti a base di gara il cui elenco è riportato negli allegati alla fine del presente contratto;
- i) l'offerta dell'Appaltatore.

Art. 9

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

1. Per tutti i rapporti con la Stazione Appaltante, l'Appaltatore designa il sig., nato in ... il, residente in, al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto, ivi compreso quello di riscuotere e di rilasciare quietanza.
2. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del comma precedente, non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante, fino alla ricezione della relativa comunicazione che deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

CAUZIONE

1. A copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto, l'aggiudicatario produce ricevuta dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (nel caso in cui il ribasso di aggiudicazione sia superiore al 10% (dieci per cento) l'importo della garanzia fideiussoria va aumentata di tanti punti percentuali quanto eccedono il 10%, (dieci per cento) nel caso di ribasso superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti per ogni punto di ribasso eccedente il 20% (venti per cento), come stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii.
2. Il deposito cauzionale è progressivamente svincolato, secondo le modalità indicate nel sopraccitato art. 113, comma 3 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.
4. L'istituto fideiussore, di cui all'art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione a prima richiesta dell'Appaltatore quale debitore principale, né può opporre l'eventuale mancato pagamento del premio da parte di quest'ultimo o altre eccezioni.
5. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall'istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello di Roma.
6. La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, dovranno prevedere, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La fidejussione deve essere prestata da banca di primaria importanza o da una primaria compagnia di assicurazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1993.
7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e per il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, così come risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
8. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale.

9. L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

10. Nel caso di raggruppamenti di cui all'art. 37 del D. Lgs. n.163 del 2006 ss. mm. e ii., la cauzione definitiva è costituita, su mandato irrevocabile, dalla società mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale e con responsabilità pro-quota nel caso di Raggruppamento di tipo verticale. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa prestata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, sempre a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

11. La sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

Art. 11 ASSICURAZIONI

1. E' onere dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato ai sensi degli artt. 125, 126 e 269 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'art. 129 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. l'accensione delle seguenti polizze presso compagnie di gradimento della Stazione Appaltante e comunque iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993.

2. L'Appaltatore è tenuto ad accendere specifica polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi avente ad oggetto :

Programma di Trasformazione Urbanistica "Grottaperfetta"

OPERE DI URBANIZZAZIONE – OPERE DI CONNESSIONE ESTERNA E INFRASTRUTTURAZIONE GENERALE.

Intestata a : Consorzio Grottaperfetta – nella qualità di Soggetto attuatore per le opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione urbanistica stipulata con Roma Capitale, il 05.10.2011, per Atto Notaio Ungari Trasatti, Rep. 46156, Racc. 25394 e successiva integrazione rep. 46924 racc. 25933 del 18.06.2012, che copra la Stazione Appaltante sia da danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche pre-esistenti, ivi compresi quelli per cause di scoppio e/o incendio pari all'importo del contratto, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, per danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori a persone, cose ed animali, con un massimale unico pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per ciascun sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni corporali ed il valore delle cose danneggiate, anche se appartenenti a più persone.

3. La polizza di cui al comma 2 che precede dovrà espressamente prevedere l'indicazione che i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, di Roma Capitale, della Commissione di collaudo o comunque tutte i collaboratori professionali e tutte le persone autorizzate dalla Stazione Appaltante siano da considerarsi terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata dall'Assicuratore, e che la compagnia di assicurazione rinuncia al suo diritto di surrogazione nei confronti di tutti i nominati soggetti, ora convenzionalmente qualificati come terzi.

4. Le polizze di cui sopra dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo ex art. 129 D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii.; devono risultare in regola con il pagamento del premio per lo stesso periodo indicato e risultare esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e, comunque, prima della liquidazione del primo stato di avanzamento lavori, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'avvenuta accensione della polizza. L'Appaltatore sarà responsabile verso la Stazione Appaltante, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni ad impianti esistenti nella zona di cantiere o nel sottosuolo a qualunque profondità ubicati, prodotti sia nel corso dei lavori che comunque a questi ultimi conseguenti.

5. Per danni arrecati ai manufatti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

6. L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Stazione Appaltante nonché il personale della stessa comunque impiegato nella redazione del progetto da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione delle opere.

7. L'Appaltatore si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la Stazione Appaltante e contro il personale della stessa comunque impiegato nella redazione del progetto e

nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto. A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice procedura civile, l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del medesimo codice procedura civile, anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata.

8. Qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattualmente eletto, l'Appaltatore si impegna ad accettare – come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere la Stazione Appaltante ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a queste ultime addebitate.

9. Il Progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, di una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo.

10. Tale polizza dovrà rispettare i requisiti dettati dagli artt. 111 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e 269 del d.P.R. n. 207 del 2010.

11. E' fatto obbligo all'Appaltatore di rimborsare, in misura pari al valore definitivo delle opere allo stesso appaltate, la Stazione Appaltante per la stipula di polizza assicurativa indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di cui all'art. 126 del d.P.R. n. 207 del 2010..

12. La polizza di cui al comma 11 che precede deve contenere la previsione del pagamento in favore di Roma Capitale non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie; tale polizza sarà stipulata dalla Stazione Appaltante, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, alle condizioni di mercato, con primaria compagnia di assicurazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1993 e coprirà altresì gli appaltatori ed i subappaltatori.

13. L'onere del rimborso a carico dell'Appaltatore sarà adempiuto al primo SAL in relazione alla rata di acconto ed in relazione alla rata di saldo al raggiungimento del 50% (cinquanta per cento) del lavoro affidato.

14. Per quanto riguarda le garanzie durante la manutenzione delle opere anche oltre la data di approvazione del collaudo delle opere, con riferimento all'art. 125 c.3 del DPR 207/2010, si rimanda all'art. 22 del presente Contratto

Art. 12

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare; il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

2. L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 170 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 118 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm.e ii.

3. È comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30% (trenta per cento) e le **opere specialistiche**, laddove il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm.e ii.

4. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei Lavori:

a) ad inserire nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 136 del 2010 e ss. mm.e ii espressa clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla stessa norma sopra richiamata e apposita clausola risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie connesse al subappalto avvengano senza avvalersi di conto corrente bancario o postale dedicato e/o senza far ricorso al bonifico bancario o

postale, ovvero tramite altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010 sarà tenuto a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante. In caso di inadempimento al suddetto obbligo da parte dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'art. 6 della l. n. 136 del 2010 da parte delle Autorità competenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

- b) a provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
- c) a trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione Appaltante, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui alla successiva lett. d);
- d) a verificare che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso, se italiano o straniero appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- e) a verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss. mm.e ii;
- f) a verificare che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento);
- g) a verificare che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non provveda a tali pagamenti, la stazione Appaltante provvederà essa a corrispondere, nei modi previsti dall'art. 3 della l. n. 136 del 2010, direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in tal caso i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
- h) a verificare che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui alla precedente lettera b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

5. Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche attraverso l'Ispettorato del Lavoro o l'Osservatorio Comunale sugli appalti di lavori, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica, con riferimento all'art. 145 del d.P.R. n. 207 del 2010, una multa corrispondente al 5% (cinque per cento) del corrispettivo di appalto.

6. La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l'inadempienza all'autorità competente, riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio, in danno, tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni ed immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta, secondo quanto previsto dal successivo art. 39.

7. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'Appaltatore medesimo prende atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dalla Stazione Appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

8. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

9. Ai sensi dell'art. 18 comma 9 della l. n. 55 del 1990 e ss. mm.e ii e art 118 c. 9 DPR 163 del 2006, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta (fatto salvo il periodo di 45 giorni per la formazione del silenzio/assenso per il certificato antimafia da rilasciarsi da parte della Prefettura).

10. Il termine di 30 (trenta) giorni può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

11. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

12. Resta tuttavia inteso che il provvedimento implicito di autorizzazione può essere annullato in via di autotutela da parte della stazione Appaltante nel corso di assenso illegittimamente formato, in conformità di quanto stabilito dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990 e ss. mm.e ii.

Art. 13

CONDIZIONI ULTERIORI DEL SUBAPPALTO

1. Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.

2. L'Appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al comma 17 del successivo art. 15; in caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, si applicherà la penale di cui all'art. 40 comma 1 lett. ad).

3. L'Appaltatore é tenuto a trasmettere entro 15 (quindici) giorni, con lettera raccomandata, alla Stazione Appaltante, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'Appaltatore e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della l. n. 575 del 1965 e ss. mm.e ii; in caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, si applicherà la penale di cui all'art. 40 comma 1 lett. ad).

4. La Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all'Osservatorio comunale sugli appalti, la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici e l'attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.

Art. 14

ANTIMAFIA

1. Ai sensi del d.Lgs n. 159/11, le Imprese subappaltatrici, per i contratti il cui valore supera euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), dovranno fornire tutti i dati relativi alla richiesta di Informazione Antimafia rilasciata dalla Prefettura (da inoltrarsi a cura della Stazione Appaltante).

2. In ogni caso l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all'acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.

3. Nel caso si proceda all'affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% (cinque per cento) del valore del subappalto.

4. Decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta, o nei casi d'urgenza, la Stazione Appaltante può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui al citato d.Lgs n. 159/11 e s.m.i., la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite.

5. Allo stesso modo, ove a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'impresa risultata aggiudicataria, la Stazione Appaltante dispone la revoca del provvedimento di aggiudicazione ovvero il recesso dal contratto già stipulato.

6. Nel caso di associazioni, raggruppamenti d'impresе, società e consorzi non obbligatori, qualora siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa in capo a un'impresa diversa da quella mandataria, che partecipa ad una associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti, quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipula del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto, qualora esse pervengano successivamente alla stipula del contratto.

7. Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trova applicazione nel presente Contratto quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale e Prefettura – UTG di Roma del 21 luglio 2011 ed in particolare:

- obbligo per le imprese aggiudicatrici di comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi “sensibili” così come individuati nella premessa del Protocollo d'Intesa citato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- obbligo della Stazione Appaltante di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui sopra al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia;
- in caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale;
- sarà prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.

Art. 15

DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO – CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione Appaltante.
6. L'appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni degli artt. 118 e 131 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm.e ii.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
8. Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.
9. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
10. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
11. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24 luglio 1959 approvato con d.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulta iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
12. L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali per il periodo di almeno cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008.

13. Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.

14. L'Appaltatore é inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti- Scuola medesimi.

15. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare il pagamento della totalità delle retribuzioni dei propri dipendenti comunque applicati, anche se non in via esclusiva, all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, tramite il c/c (conto corrente) dedicato, di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010.

16. In caso di inadempimento al suddetto obbligo, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'art. 6 della l. n. 136 del 2010 da parte delle Autorità competenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

17. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento la documentazione idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione di cui ai capoversi precedenti, con particolare riferimento all'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle retribuzioni, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dalla normativa di riferimento a pena di risoluzione del Contratto e richiesta di risarcimento dei relativi danni.

18. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'I.N.A.I.L., dall'INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà la penale di cui all'art. 40 comma 1 lett. ad) del presente contratto.

19. In caso di ritardo, da parte dell'appaltatore, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall'art. 5 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 16

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. E' onere dell'Appaltatore, dopo la stipulazione del presente contratto, dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

2. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative comunque necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle opere o imposte dagli enti erogatori dei sottoservizi o dal Genio Civile, non hanno alcuna influenza, né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fisso e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo come da cronoprogramma. Detti eventuali maggiori oneri dovuti a prescrizioni degli enti erogatori dei sottoservizi o dal Genio Civile sono da considerare ricompresi nell'importo dei lavori unitamente alle eventuali migliorie tecniche proposte in sede di gara.

3. L'Appaltatore deve consegnare il progetto esecutivo delle opere in questione, tenendo anche conto dei progetti della rete di pubblico servizio disponibili, in 3 (tre) copie cartacee e una copia su supporto informatico, entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Il progetto esecutivo deve essere redatto conformemente a quanto prescritto alla parte II, titolo II, capo I, sez. IV del d.P.R. 207/2010 e contenere i documenti ed elaborati di cui all'art. 33 dello stesso, ad esclusione dei documenti già forniti dalla Stazione Appaltante. **Si precisa che** l'Appaltatore dovrà fornire la documentazione e gli elaborati relativi alla gestione delle materie indicando cave e discariche autorizzate che verranno utilizzate. **Si precisa che** nel caso si rendessero necessarie richieste ad Enti o pareri per quanto previsto nel progetto esecutivo, sarà compito dell'appaltatore preparare la documentazione delle pratiche e seguire l'iter delle stesse fino all'ottenimento dei pareri/permessi necessari.

4. La Stazione Appaltante approverà il suddetto progetto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dello stesso e comunque dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile per le opere ad esso assoggettabili, o potrà chiedere modifiche che dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non fosse ritenuto meritevole di approvazione o fosse richiesto di apportare al progetto esecutivo talune modifiche e le modifiche eventualmente richieste non fossero predisposte e consegnate

nei tempi prescritti o non fossero approvate dalla Stazione Appaltante, quest'ultima avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. Ove per esigenze della Stazione Appaltante i tempi di approvazione di cui sopra dovessero essere prorogati, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere.

5. Fermo restando quanto previsto dell'art. 41 del presente contratto, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale nella misura prevista dal successivo art. 42.

6. L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera, a causa di carenze del progetto esecutivo. In riferimento all'attività di verifica del progetto esecutivo, di cui agli artt. 44 e ss. del d.P.R. n. 207 del 2010, il Responsabile del Procedimento con l'assistenza del progettista che ha redatto il progetto a base di gara, procederà, in contraddittorio con il progettista del progetto esecutivo, a verificarne la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertarne l'unità progettuale.

7. Il Responsabile del Contratto per l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo del Responsabile della Progettazione per l'Appaltatore entro 10 giorni dalla firma del Contratto. Quest'ultimo sarà responsabile di tutte le attività di progettazione svolte e sarà l'unico soggetto abilitato a rappresentare l'Appaltatore nei rapporti con la Committente relativamente alle tematiche della progettazione esecutiva. E' facoltà della Committente richiedere la sostituzione del Responsabile della Progettazione dell'Appaltatore ove ne rilevi motivatamente l'inadeguatezza. La sostituzione dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla richiesta.

Art. 17

CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 16.

2. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

3. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna ed il Piano operativo della sicurezza (P.O.S.).

4. L'Appaltatore é tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

5. In caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali verrà presentata direttamente dal Direttore dei lavori e all'Appaltatore verranno applicate le penali previste dall'art. 40 comma 1 lett. c) del presente contratto.

6. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui ai commi 3 e 4 da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre 10 (dieci giorni) dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo, secondo quanto precisato nel precedente art. 12; superato il suddetto limite temporale di giorni 10 (dieci), si applicheranno le penali previste dall'art. 40 comma 1 lett. c) presente contratto.

7. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori .

8. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente alla Sovrintendenza Archeologica la data di inizio dei lavori e di attenersi ad eventuali istruzioni impartite.

9. Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti di interesse archeologico, dovrà essere avvisata la Direzione Lavori e questi dovranno essere recuperati e tutelati secondo le vigenti normative - senza che ciò comporti costi aggiuntivi a carico della Committente – e resteranno di proprietà della Stazione Appaltante e per essa di Roma Capitale o dello Stato, nel rispetto del successivo art. 37.

10. Come evidenziato in premessa, la consegna potrà essere frazionata, tale circostanza sarà gestita dalla D.L. .

Art. 18

PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori prevista dall'art. 17, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dei lavori dettagliata per l'esecuzione delle opere, che dovrà essere redatta tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Contratto, sia delle previsioni contenute nei programmi lavori indicativi predisposti dalla Stazione Appaltante e riportati al successivo art. 19.
2. Al Programma operativo dei lavori sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
3. Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 7 (sette) giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento, anche per eventuali esigenze della Stazione Appaltante sopravvenute.
4. Decorso 10 (dieci) giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. I ritardi nella presentazione del programma operativo da parte dell'Appaltatore daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita dall'art. 40 comma 1 lett. cb) del presente contratto.
5. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
6. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita dall'art. 40 comma 1 lett. cc) del presente contratto.
7. L'Appaltatore terrà conto, nella redazione del programma:
 - a) delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
 - b) della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
 - c) delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; del periodo stagionale medio sfavorevole l'Appaltatore avrà già tenuto debito conto in sede di redazione del Programma operativo dei lavori;
 - d) dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, laddove previsto dal direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
8. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni _____ naturali consecutivi (*come da cronoprogramma redatto sulla base dell'offerta ed allegato al contratto*), dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 17.
9. Il mancato rispetto dei termini di ultimazione darà luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita dall'art. 40 comma 1 lett. cd) del presente contratto.
10. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta con le modalità di cui al successivo art. 20.

Art. 19

CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
2. Resta inteso che, qualora l'ulteriore consegna delle zone inizialmente non disponibili intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo di cui all'art. 18, il termine per l'ultimazione dei lavori rimane quello previsto dal comma 8 dello stesso articolo.

3. In caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
4. Qualora vengano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, si provvederà alla sospensione totale dei lavori.
5. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già previste nel programma indicativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.
6. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all'andamento generale dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
7. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, nei modi previsti dall'art. 159 del d. P.R. n. 207 del 2010.
8. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei soli maggiori oneri eventualmente derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, entro i quali dunque nulla sarà dovuto all'Appaltatore a qualsivoglia titolo.
9. L'aver presentato richiesta di scioglimento del contratto da parte dell'Appaltatore costituisce condizione perché lo stesso abbia diritto, nel caso la Stazione Appaltante si opponga a detto scioglimento, alla rifusione dei soli maggiori oneri eventualmente derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
10. La sospensione dei lavori dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nei modi previsti dall'art. 158 del d.P.R. n. 207 del 2010.
11. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore, durante il periodo di sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso non spetta all'Appaltatore alcun compenso.
12. Nel caso di sospensione dei lavori, così come per la ripresa dei lavori, il D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio Comunale sugli appalti.

Art. 20

PROGRAMMA DEI LAVORI

1. I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori della Stazione Appaltante, così come modificato e integrato dal Programma Operativo di cui al precedente art. 18, redatto dall'Appaltatore per ciascun intervento ed accettato dalla Direzione Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento.
2. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, si fa riferimento alla disciplina dettata dall'art. 18 e si applicheranno le penali previste dall'art. 40 comma 1 lett. cd) del presente contratto.
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il programma dovrà contenere la specificazione delle Imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse in RTI così come dichiarato in fase di gara.

Art. 21

CONTO FINALE

1. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'Appaltatore al D.L. della Stazione Appaltante, il quale provvede, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dallo stesso Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi.
2. La verbalizzazione o comunicazione dell'ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l'appalto e in caso di discordanza tra quanto

dichiarato in fase di inizio lavori il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.

3. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere; in caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali previste dall'art. 40 comma 1 lett. cd) del presente contratto.

4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza delle opere, unitamente alla relativa manutenzione nei termini previsti dal presente contratto.

5. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente alla propria relazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 200 del D.p.r. n. 207 del 2010.

6. Qualora l'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del Procedimento che provvederà ai sensi del successivo art. 46.

7. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, entro 10 (dieci) giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

8. Il conto finale viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all'organo di collaudo a cura del Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione di cui all'art. 202 del d.P.R. n. 207 del 2010.

9. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

Art. 22

COLLAUDO E MANUTENZIONE

1. In esito alla comunicazione dell'Appaltatore prevista dal comma 1 dell'art. 21 in ordine alla intervenuta ultimazione dei lavori, il D.L. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, contestualmente alla redazione del verbale di consegna delle opere che vengono consegnate con riserva di accettazione.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. Entro 10 (dieci) giorni dal rilascio del conto finale di cui al comma 5 dell'art. 21, la commissione di collaudo, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 18 della Convenzione urbanistica di cui al comma 1 lett. f dell'art. 8 che precede, provvede a dare inizio al collaudo delle opere eseguite, che viene svolto in contraddittorio, e deve essere completato entro i successivi 120 (centoventi) giorni. L'accettazione è naturalmente subordinata all'esito favorevole del collaudo.

4. Il certificato di collaudo viene formalmente comunicato a mezzo raccomandata a.r. all'Appaltatore, unitamente alla decisione della Stazione Appaltante in ordine alle eventuali riserve di cui all'art. 46.

5. Il predetto certificato di collaudo ha valore provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l'art. 141 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii.

6. L'esito favorevole del collaudo, e la conseguente accettazione delle opere, non esime, comunque, l'Appaltatore dall'applicazione degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ. circa difformità, vizi, rovina, e difetti delle opere eseguite. Per patto espresso, peraltro, l'Appaltatore garantisce l'opera eseguita da vizi per la durata di anni dieci, decorrenti dal giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

7. Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia della Stazione Appaltante fatta constatare, mediante regolare atto di costituzione in mora, non costituisce accettazione dell'opera e non dà titolo all'Appaltatore per pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

8. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo, e per

una durata di un ulteriore anno dall'approvazione del collaudo stesso, senza compenso alcuno, nonché alla predisposizione del libretto d'uso e di un programma di manutenzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante ovvero di Roma Capitale richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

9. Qualora, per esigenze della Stazione Appaltante e/o di Roma Capitale, debba procedersi alla consegna anticipata parziale delle opere, si procederà alla consegna alla presenza della competente struttura di Roma Capitale o di altro Ente preposto, alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 230 del d.P.R. n. 207 del 2010.

10. Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Appaltatore a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.

11. Qualora entro 3 (tre) giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, la Stazione Appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art. 40 comma 1 lett. ce) del presente contratto, riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altro Appaltatore e addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

12. Essendo previsto un periodo di manutenzione della durata di un anno dopo l'approvazione del collaudo, la polizza assicurativa di cui all'art. 11 del presente Contratto deve essere sostituita, ai sensi dell'art. 125 c. 3 del DPR 207/2010, da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 23

COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. L'Appaltatore prende atto ed accetta di eseguire i lavori sotto l'ulteriore controllo della Commissione di Vigilanza nominata dall'Amministrazione Capitolina ai sensi dell'art. 24 della Convenzione urbanistica di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 8.

2. La Commissione di vigilanza avrà facoltà di accedere in qualunque momento al cantiere per verificare il puntuale adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione urbanistica richiamata al comma che precede.

Art. 24

VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A CORPO - VARIANTI

1. La Stazione Appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti dagli artt. 114 e 132 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e 161 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità.

a) OPERE A CORPO:

- le opere a corpo saranno contabilizzate secondo l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, in base all'offerta dell'Appaltatore e valutate in modo percentuale;

- le spese di misurazione e i disegni contabili sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari;

- è fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure, la regolare esecuzione, le caratteristiche ed i pesi di quei materiali o lavori che rimarrebbero nascosti od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione;

b) VARIANTI:

- eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto saranno valutate, in carenza di prezzi di offerta, con i prezzi e le modalità di cui alla Tariffa dei prezzi valida per Roma Capitale – prezziario Regione Lazio 2012, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla Direzione Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 163 del d.P.R. n. 207 del 2010;

- tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art.133 comma 3 del D.Lgs.n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii.;
- le quantità riportate nella Lista delle categorie di lavoro previste per l'esecuzione dei lavori e per le quali l'Appaltatore ha formulato l'offerta-prezzi, possono variare, senza che l'Appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori compensi rispetto ai prezzi di contratto. Nel caso di varianti in corso d'opera deve essere aggiornato il PSC e ricalcolati gli oneri per la sicurezza per le lavorazioni e gli importi aggiuntivi, come da normativa vigente.

In caso di variante andrà integrata l'assicurazione di cui all'articolo n. 11 del presente Contratto, in misura proporzionale all'importo.

Art. 25 OPERE IN ECONOMIA

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.
2. Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.
3. Tali costi saranno unicamente incrementati del 25% (venticinque per cento) per spese generali ed utili dell'Appaltatore.
4. La sola maggiorazione relativa agli utili e spese generali dell'Appaltatore sarà soggetta al ribasso contrattuale.

Art. 26 PREZZO CHIUSO

1. Per i lavori relativi al presente appalto si applica il prezzo chiuso che consiste nel prezzo dei lavori e della progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta offerto cui aggiungere l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 27 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

1. Le parti convengono che nessuna anticipazione è dovuta sull'importo di cui al presente contratto.
2. Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo netto di aggiudicazione valutato sulla base delle quantità delle lavorazioni realizzate, al netto delle ritenute di legge e di contratto; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
3. Il costo della progettazione esecutiva, calcolato sulla base del ribasso offerto, verrà corrisposto dopo l'approvazione ed accettazione del progetto da parte della Stazione Appaltante, con apposito SAL.
4. Il calcolo dell'acconto verrà effettuato, in contraddittorio con la Direzione Lavori, sommando gli importi offerti dei prezzi unitari offerti per le quantità o per la percentuale di lavori effettivamente eseguite alla data del SAL; tale contabilità sarà a carico dell'Appaltatore.
5. In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista sia dal Programma dei Lavori indicativo di cui all'art. 20, sia dal programma operativo dell'Appaltatore di cui all'art. 18 e di durata superiore a mesi 3 (tre), la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
6. Sui certificati di pagamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
7. La suddetta ritenuta verrà restituita dopo il collaudo di cui al precedente art. 22, ma non potrà essere anticipatamente restituita all'Appaltatore neppure su richiesta dello stesso e contro prestazione di garanzia fidejussoria.
8. Il pagamento, corrispondente al SAL emesso dalla D.L., che dovrà venire controfirmato per accettazione, relativo agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori e previa presentazione da parte dell'Appaltatore dei seguenti documenti:
 - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

- Elenco dei lavoratori da utilizzati nell'appalto;
- Copia della comunicazione di assunzione al centro provinciale per l'impiego per ciascuno dei suddetti lavoratori;
- Copia del Permesso di Soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- Report mensile delle ore lavorate nell'appalto;
- DURC in corso di validità;
- Estratto mensile del modello Uniemens individuale relativo ai lavoratori occupati nell'appalto e ricevuta dell'invio telematico mensile dell'Uniemens;
- Copia dell'Uniemens aziendale;
- Copia del modello F24 mensile;

Detti documenti dovranno essere inviati dall'Appaltatore all'Amministrazione della Stazione Appaltante affinché quest'ultima possa verificarli e procedere al pagamento se tutto risulta regolare, come da norma vigente.

9. Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio; nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

10. Il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 cod. civ.

11. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e termini sopradescritti, spettano all'Appaltatore soltanto gli interessi legali.

12. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 136 del 2010, la Stazione Appaltante effettuerà tutti i pagamenti di cui sopra, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tutti riportanti il codice identificativo di gara (CIG e CUP) attribuito dall'Autorità Anticorruzione e CIPE.

13. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della l. n. 136 del 2010, l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

14. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

15. Qualora l'Appaltatore non utilizzasse il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3 comma 8 della l. n. 136 del 2010, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto, in forza della presente clausola risolutiva espressa.

16. La Stazione Appaltante avrà diritto di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto di appalto, l'Appaltatore abbia inserito, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010.

Art. 28

DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

1. La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.
3. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
4. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato (esclusivamente ingegnere, architetto o geometra) iscritto all'Albo Professionale o Collegio, secondo le competenze professionali.
5. Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch'essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell'Appaltatore che dovranno, a richiesta, essere esibiti.

6. Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente Contratto e dal CSA.

7. Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi artt. 29, 30, 31, 32 e 33.

Art. 29 CONDOTTA DEI LAVORI

1. Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

2. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto.

3. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

4. L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui al successivo art. 41.

5. L'Appaltatore é obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici e garantire il passaggio anche a mezzi d'opera.

6. L'Appaltatore é obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.

7. Qualora venga ordinato dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto della Stazione Appaltante, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisori e strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all'art. 30 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d'intesa con l'Appaltatore, il quale ne resterà l'unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

8. L'Appaltatore dovrà coordinarsi con la Direzione Lavori per tutta la durata dell'appalto per permettere idonei accessi e/o uscita a tutti i singoli lotti privati tramite la viabilità di progetto e/ o tramite la viabilità provvisoria di cantiere da concordare sempre con la Direzione Lavori.

9. L'Appaltatore prima della realizzazione dei percorsi e opere connesse si dovrà interfacciare con la Direzione Lavori per conoscere l'eventuale posizionamento e dimensionamento dei passi carrabili di accesso ai singoli lotti privati.

10. L'Appaltatore non potrà iniziare alcuno scavo prima di aver concordato il lavoro con la D.L., che, se necessario chiederà assistenza di archeologo, e di aver atteso dalla stessa istruzioni sul coordinamento per le operazioni di competenza dell'archeologo incaricato.

11. I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

12. La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale della Stazione Appaltante, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

13. La Stazione Appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

14. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, anche numericamente, alle necessità.

15. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, degli altri suoi dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori la quale può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

16. Durante i lavori il personale dell'Appaltatore qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Appaltatore.

17. La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i e alla normativa antimafia vigente.

18. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggotamento ecc.

19. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico, o in caso di sovrapposizione, nelle lavorazioni diurne, con gli enti pubblici o società erogatrici impegnate nella realizzazione dei sottoservizi. Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto all'Appaltatore per le lavorazioni da svolgersi in orario notturno o festivo.

20. Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.

21. Infine, l'Appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti della Stazione Appaltante; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento.

Art. 30

PIANO PER LA SICUREZZA

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni ai Piani di Sicurezza e di coordinamento, allegati ai progetti nonché il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza.

2. La Stazione Appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore.

3. È altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

4. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

5. In particolare, nell'ottemperare alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81 del 2008, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi e copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

6. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto e cioè:

a) che il Committente è il Consorzio Grottaperfetta, nella qualità di Soggetto attuatore per le opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione urbanistica stipulata con Roma Capitale, per Atto Notaio Giovanni Ungari Trasatti del 05.10.2011, repertorio n. 46156, Racc. n. 25394 e successiva integrazione rep. 46924 racc. 25933 del 18.06.2012;

b) che l'incarico di Direttore dei Lavori, conferito dal suddetto Committente, unitamente ai compiti che il D. Lgs. n. 81 del 2008 consente di attribuire al medesimo, saranno assolti da tecnico nominato da parte della S.A prima dell'inizio dei lavori;

- c) che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D. Lgs. n. 81 del 2008 per la nomina dei Coordinatori della sicurezza;
 - d) che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è l'Arch. Davide Di Marcoberardino.
 - e) che l'incarico di Responsabile dei Lavori sarà conferito dal suddetto Committente prima dell'inizio dei lavori;
 - f) che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante sarà nominato prima dell'inizio dei lavori;
 - g) di aver preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento, in quanto facenti parte del progetto, e di avervi adeguato la propria offerta di partecipazione alla gara, tenuto conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi di legge, assommano all'importo evidenziato nel quadro economico allegato;
 - ga) di aver valutato l'esecuzione dei lavori per consegne frazionate ;
 - gb) che accetterà le raccomandazioni del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;
 - h) che l'Impresa é obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e dal D. Lgs. n. 81 del 2008, ad inserire nelle "proposte integrative" e nel "piano operativo di sicurezza": - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.; - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa mette a disposizione dei propri dipendenti quali caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; - le fonti di energia che l'Impresa impiegherà nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore impiegherà in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; - i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; - la dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; - la natura delle opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge; - i particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommersibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
7. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto o di varianti, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
8. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- a) il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
 - b) l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
9. L'Appaltatore provvederà a nominare nella persona del Direttore di Cantiere o di altro diverso tecnico professionista abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, il proprio responsabile della sicurezza in cantiere ai fini della conduzione dei lavori; procurerà altresì che le eventuali imprese subappaltatrici provvedano allo stesso modo alla nomina del proprio qualificato tecnico, abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 alla conduzione dei lavori.
10. I suddetti tecnici dovranno far pervenire l'accettazione dell'incarico e saranno altresì obbligati a partecipare alle riunioni convocate dal responsabile della Sicurezza della Stazione Appaltante e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

11. L'Appaltatore, inoltre, dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione. Per ogni infrazione a quanto sopra stabilito sarà applicata la penale di cui all'art. 40 comma 1 lett. d) del presente contratto.

Art. 31

DIRETTORE DI CANTIERE

1. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere é responsabile:
 - a) della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
 - b) della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
2. A tal fine, il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo Cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, fermo restando le responsabilità di legge di ciascuno.
3. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni; in assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.
4. Il Direttore del Cantiere dovrà curare che:
 - a) il piano di sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all'art. 30 sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle lavorazioni. In caso d'accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere é tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del Coordinatore per l'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
 - b) da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dalla Stazione Appaltante, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia dalla Stazione Appaltante;
 - c) il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dalla Stazione Appaltante, curando tutti gli adempimenti di cui al successivo art. 33 in ordine al controllo del personale impiegato in cantiere.
5. Il Direttore di Cantiere é tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
7. L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
8. La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.

Art. 32

CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

1. L'impresa dovrà garantire il pieno rispetto dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 che così dispone:
 - a) la documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
 - b) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

2. Per la conduzione dei lavori, l'Impresa, dovrà inoltre tener conto del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo di intervento in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

3. Verranno altresì tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. per controllare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del piano dettagliato nonché per concordare eventuali modifiche e/o particolari al Piano stesso; a tali riunioni dovranno essere presenti oltre che ai rappresentanti ed ai tecnici dell'impresa i tecnici impiantisti.

Art. 33

CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

1. L'Appaltatore é tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici.

2. Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l'installazione di uno o comunque di un numero limitato di cantieri fissi, l'Appaltatore é tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici.

3. Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

4. Il personale impiegato nel cantiere é tenuto a provare la propria identità e dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento o quant'altro previsto dalla vigente normativa.

5. In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l'appaltatore é tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.

6. Gli elenchi del personale di cui sopra dovrà essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).

7. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei lavori, nell'informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell'Appaltatore, la penale prevista dall'art. 40 comma 1 lett. e) del presente contratto, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

8. Gli elenchi di cui sopra dovranno essere firmati dall'Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.

Art. 34

OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4, 5 comma 2 e 3, 6 del D.M. n. 145 del 2000 e 4 del d.P.R. n. 207 del 2010; in particolare, competono all'Appaltatore i seguenti obblighi e relativi oneri e spese:

a) le spese di Contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 8 del D.M. n. 145 del 2000 e sino alla presa in consegna dell'opera, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti;

ab) le spese di copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati;

ac) le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino al collaudo ed al termine della manutenzione;

sono a carico dell'Appaltatore senza diritto ad alcun compenso;

b) le spese necessarie alla costituzione delle cauzioni, polizze e garanzie e per la loro reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante.

c) le spese relative alle segnalazioni e agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento ed in particolare tutto ciò che renda possibile la continuità e lo svolgimento, anche entro il cantiere, della circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori; l'Appaltatore dovrà provvedere al cartello che dovrà

essere esposto all'esterno del cantiere entro tre giorni dalla data di consegna dei lavori, nel quale devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e che dovrà contenere le descrizioni di norma, curandone i necessari aggiornamenti periodici; il cartello è sottoposto ad approvazione della Direzione Lavori;

d) il compenso per la direzione del cantiere;

e) le spese per la installazione, la manutenzione e la alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas (ove necessario), aria compressa ecc. nelle quantità necessarie;

f) individuare, a sua cura e spese, sul terreno eventuali sottoservizi presenti, non devianti o eliminati dagli Enti proprietari, per permettere l'esecuzione dei lavori, proteggerli a mezzo di puntelli, sbadacchiature, sospensioni e quanto altro si renda necessario affinché i suddetti non vengano danneggiati. L'individuazione di eventuali sottoservizi, andrà comunicata alla Direzione dei Lavori, tutte le eventuali rimozioni, demolizioni, regolarizzazioni, conformazioni, scavi e reintegri necessari, quindi, per accordare perfettamente e puntualmente lo stato dei luoghi ai tracciamenti di progetto, sono da intendersi compresi e compensati nel prezzo di appalto; come anche eventuali integrazioni dei rilievi e le rimozioni e spostamenti di infrastrutture come cavidotti, condutture, tubazioni e simili che interferiscano con l'esecuzione dei lavori. Poiché altri lavori potranno essere eseguiti per la Stazione Appaltante da altre Ditte, che operano in esclusiva o no, sia nell'ambito del cantiere che nelle aree limitrofe e di accesso alla zona, l'Appaltatore è obbligato a prendere diretti accordi con la Direzione dei Lavori o con le Ditte predette al fine di limitare le interferenze e rendere quanto possibile compatibili le rispettive attività. In caso di disaccordo, l'Appaltatore è obbligato a seguire le prescrizioni che la Stazione Appaltante impartirà tramite la Direzione dei Lavori. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi o indennizzi, per gli oneri derivanti dalla presenza di tali Ditte nell'ambito del cantiere o nelle aree limitrofe e di accesso. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna proroga dei tempi contrattuali a causa della compresenza di altre imprese, di ciò essendo previamente edotta ed avendo tenuto conto nella formulazione della propria offerta;

g) le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia al riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa al rilievo dei luoghi, topografico, ai tracciamenti, livellazioni, trasporto di caposaldi ed ogni altro tipo di rilevamento, alla loro conservazione ed i disegni da allegare alla contabilità dei lavori; nonché l'accesso al cantiere e le verifiche ritenute dal medesimo necessarie per accertare la perfetta esecuzione dell'opera, da parte della Stazione Appaltante di Roma Capitale e del personale da questi ultimi incaricato, in ogni momento di realizzazione dell'opera;

ga) le spese occorrenti per effettuare tutti i rilievi e le prove che saranno richieste dalla Direzione Lavori o altresì richiesti dalla Commissione di collaudo e/o dalla Commissione di Vigilanza, quali i prelievi dei campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e la apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati allo scopo di effettuare verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove;

gb) eventuali costi derivanti dall'accumulo delle terre scavate, a discrezione della D.L., per procedere con le necessarie analisi;

gc) le spese per la custodia delle campionature e dei propri materiali nei luoghi di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti nonché gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati;

h) le spese per la recinzione (da realizzarsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori), la guardiania e la sorveglianza fissa diurna e notturna, feriale e festiva, del cantiere, del materiale approvvigionato e delle opere costruite, anche nei periodi di sospensione dei lavori, comprese segnalazioni e lumi, ottenuta con paratie lignee in pannelli omogenei, o in altro modo adeguato venga ordinato dalla Direzione Lavori nel rispetto delle normative comunali e comunque applicabili, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime;

ha) le spese per eventuali ripristini della recinzione o di parti di essa danneggiate da eventi estranei all'Appaltatore stesso e che ne abbiano compromesso la funzionalità e/o l'estetica, e comunque ogni qualvolta siano necessari interventi per il mantenimento del decoro urbano.

hb) gli oneri previsti dalle precedenti lett. h) e ha) graveranno sull'Appaltatore anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o, in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera. La sorveglianza dovrà essere svolta mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata ai sensi della vigente normativa. Il cantiere sarà dotato, a cura dell'Appaltatore, di un adeguato sistema di videosorveglianza che permetterà il monitoraggio dell'area di cantiere attraverso 2 (due) o più telecamere IP compreso software di controllo del sistema;

i) le spese per provvedere all'esecuzione di tutte le opere di difesa con sbarramenti e segnalazioni da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con segnalazioni regolamentari diurne e notturne in corrispondenza delle aree interessate dai lavori appaltati. Nei casi di urgenza l'Appaltatore dovrà prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, del proprio personale, del personale della Stazione Appaltante e di terzi presenti in cantiere anche se dipendenti da subappaltatori o da ditte esecutrici e/o fornitrici di opere non comprese nell'Appalto affidatogli. Di ciò l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori per ogni conseguente effetto. Tale comunicazione non solleva in ogni caso l'Appaltatore dalle sue responsabilità per ogni danno che si verifichi nel corso dell'esecuzione dei lavori in conseguenza del mancato rispetto delle sue obbligazioni;

ia) le spese e gli oneri per l'osservanza dei piani e delle norme di legge relative alla sicurezza, all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare l'Appaltatore dovrà porre in atto tutte le necessarie provvidenze atte ad evitare il verificarsi di incidenti e danni alle persone ed alle cose utilizzate sul cantiere per la esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore dovrà assicurarsi che ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di essa utilizzata in cantiere in relazione alle opere appaltate o data in uso ai suoi subappaltatori o a fornitori diretti della Stazione Appaltante sia conforme alle vigenti norme e regolamenti in materia di sicurezza;

j) le spese per la redazione di tutti gli elaborati ed oneri derivanti dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni ed approvazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nulla osta e le autorizzazioni, concessioni connessi con l'edificazione di qualunque specie ed entità richiesti dalle leggi in relazione all'esecuzione delle opere appaltate, compresi quelli necessari per gli scavi. In particolare l'Appaltatore dovrà svolgere a propria cura e spese tutte le pratiche per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche, per l'impianto del cantiere stesso e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori. Infine, dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le eventuali pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, concessioni e collaudi da parte dei competenti uffici istituiti presso Enti, Organismi o Autorità preposte (come VV.FF., UTIF, ISPESL, ASL, PREFETTURA, ENEL, TELECOM, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, ecc.), occorrenti per la installazione ed il funzionamento delle apparecchiature, nonché per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e l'autorizzazione (agibilità) delle opere eseguite rilasciata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile, completa di ogni grafico, calcolo, relazione necessaria (anche ad eventuale integrazione delle pratiche già espletate precedentemente alla gara) e della quale l'appaltatore si dovrà far carico attraverso la propria struttura tecnica di progettazione ovvero attraverso i professionisti eventualmente associati in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante;

k) le spese relative all'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, anche parziale, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore - e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore - i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. Per le sospensioni superiori ai mesi tre, è fatto obbligo all'Impresa lasciare il cantiere libero da attrezzature e macchine di sua proprietà, nessun compenso è dovuto per la rimozione degli stessi ed il ripristino dell'area di cantiere;

l) i costi derivanti dall'esecuzione frazionata dei lavori, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'Appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi; quanto suddetto anche nell'eventuale necessità di rispettare orari di lavorazione differenziati a seconda delle aree di cantiere interessate, soprattutto tenendo conto in particolare della viabilità pubblica esistente, e degli edifici limitrofi. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per i condizionamenti derivanti da quanto

sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o di mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.

2. Il mancato rispetto o la violazione degli obblighi di cui al comma 1 darà luogo alle penali previste dall'art. 40 comma 1 lett. f) del presente contratto.

Art. 35

ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore le indagini per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei pubblici servizi che dovranno essere eseguite ad iniziativa dell'Appaltatore nel numero e nell'ubicazione necessarie ritenute tali dalla Stazione Appaltante.

2. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei documenti contrattuali non è esclusiva e quindi ove si rendesse necessario da parte dell'Appaltatore affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico completo dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido verso la Stazione Appaltante dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente articolo e dall'art. 34 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

4. L'Appaltatore, con l'accettazione dell'appalto, assume in proprio la piena responsabilità tecnica e amministrativa, civile e penale di qualsiasi conseguenza che possa derivare dall'esecuzione dell'opera, sia nei riguardi della Stazione Appaltante che di terzi.

5. Tale responsabilità riguarda l'oggetto dell'appalto in corso di esecuzione o ultimato anche con riferimento ai requisiti di stabilità, sicurezza e corrispondenza alle normative statiche previsti ai fini della garanzia della incolumità del personale dell'Appaltatore stesso e/o di terzi, e delle cose mobili ed immobili di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi.

6. Inoltre l'Appaltatore dichiara espressamente che ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, sia nel presente articolo sia in tutti gli altri del presente contratto e del CSA, nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco e l'importo del compenso a corpo di cui all'art. 3 del presente Contratto, il quale compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, resta fisso ed invariabile alle condizioni stabilite nei commi 7 e ss. dello stesso art. 3.

7. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 40 comma 1 lett. fa) presente contratto.

Art. 36

OCCUPAZIONE DI SUOLO

1. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

2. Per la eventuale occupazione di suolo privato o pubblico, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 37

RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

1. Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

2. Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

3. Sono di proprietà della Stazione Appaltante e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.

4. L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o nell'adempimento dei

medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa.

Art. 38

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

1. L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 11.
2. La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento della Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore sarà responsabile verso la Stazione Appaltante, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
4. Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
5. L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
6. I danni derivanti da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del d.P.R. n. 207 del 2010, avvertendo che la denuncia del danno suddetto deve essere sempre fatta per iscritto.
7. Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interrimenti delle cunette, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. Questi danni devono essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.
8. Nessun compenso è dovuto nel caso in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
9. L'Appaltatore non può, sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma delle disposizioni vigenti che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 39

AUTONOMIA ED ASSOLUTEZZA DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA DEL CANTIERE E DELLE OPERE

1. In caso di dichiarazione di risoluzione o di recesso da parte della committente e, comunque, al momento in cui vengono ultimate le opere, l'Appaltatore è tenuto a consegnare il cantiere e le opere di cui al presente contratto, e non può rifiutare o ritardare tale consegna.
2. L'obbligo di consegna, dunque - per patto espresso ed anche in considerazione degli obblighi di consegna assunti dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Amministrazione capitolina - trae autonoma ed esclusiva fonte dalla relativa richiesta della Stazione Appaltante (che non può, sempre per patto espresso, considerarsi come integrante una condizione meramente potestativa) e resta autonomo ed insensibile ad ogni questione di merito inerente la legittimità stessa della relativa richiesta.
3. Per l'effetto, in caso di rifiuto o di ritardo di detta consegna, matura in danno dell'Appaltatore una penale convenzionale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) giornaliera - così stabilita anche in considerazione dei cennati obblighi di consegna - che resta valida ed efficace anche nella ipotesi di successivo accertamento della inesistenza delle condizioni legittimanti la risoluzione, il recesso o, comunque, la consegna delle opere.
4. Resta, peraltro, in facoltà dell'Appaltatore richiedere il ristoro di ogni danno, fatta eccezione per la penale di cui al comma 3, conseguente alla omessa o tardiva riconsegna del cantiere, in quanto in ogni caso dovuta.
5. L'Appaltatore dichiara di ritenersi, ad ogni effetto, mero detentore del cantiere, e, comunque, di diventarlo a seguito della richiesta di restituzione da parte della Stazione Appaltante.

6. Conformemente a quanto sopra previsto, espressamente le parti convengono che la detenzione del cantiere da parte dell'Appaltatore, successiva alla dichiarazione di rescissione o risoluzione del contratto, deve qualificarsi come violenta ovvero occulta ed abilita in ogni caso la Stazione Appaltante ad agire ex art. 1168 e seguenti c.c.

7. L'Appaltatore dichiara, per parte sua, di rinunciare all'azione di spoglio nei confronti della Stazione Appaltante e di consentire, ove sia richiesto, il sequestro giudiziario del cantiere le cui opere – anche durante la costruzione – necessitano di un'adeguata e continua manutenzione.

Art. 40 PENALITÀ'

1. Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che la Stazione Appaltante riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dal presente contratto daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:

a) violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 2:

- penale pari al 10% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore ad Euro 2.600,00 (duemilaseicento virgola zero zero) per ciascuna infrazione;

ab) ritardo rispetto ai termini indicati nell'art. 12 comma 4:

- per ogni giorno di ritardo é prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

ac) ritardo rispetto al termine di cui all'art. 13 comma 1:

- penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

ad) ritardo rispetto al termine di cui all'art. 13 commi 2 e 3 e 15 comma 18:

- penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

b) violazioni di cui all'art. 14:

- penale pari al 10% (dieci per cento) riferito al valore di ogni subappalto;

c) ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori di cui all'art. 17 commi 5 e 6:

- applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

ca) ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all'art. 17 comma 7:

- applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

cb) ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all'art. 18 comma 4:

- applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

cc) ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma operativo di cui all'art. 18 comma 6:

- applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

cd) ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui agli artt. 18 comma 9, 20 comma 2 e 21 comma 3:

- applicazione di una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

ce) ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all'art. 22 comma 11:

- applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

- d) per ciascuna infrazione relativa alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'art. 30 verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione;
- e) violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all'art. 33:
- per la prima infrazione é prevista una penale pari al 0.3 (zero virgola tre) per mille dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione. La penale non potrà comunque essere inferiore a Euro 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zero zero);
 - per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50% (cinquanta per cento);
- f) per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto all'art. 34 si darà luogo all'applicazione della penale di cui al successivo art. 41; per inadempienze rispetto a quanto prescritto all'art. 34 comma 1 lett. c) sarà applicata una penale non inferiore ad Euro 260,00 (duecentosessanta virgola zero zero) al giorno, dal momento della contestazione al momento dell'installazione del cartello oltre alla sanzione amministrativa prevista dal nuovo codice della Strada.
- fa) per inadempienze rispetto a quanto prescritto all'art. 35 si darà luogo all'applicazione della penale di cui al successivo art. 41;

Art. 41

ALTRE VIOLAZIONI

1. Le trasgressioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale d'Appalto, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente art. 40 comma 1 lett. a), ab), ac) e ad), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali della Stazione Appaltante, saranno passibili di penalità.
2. Le penalità saranno applicate in base alle disposizioni di cui all'art. 145 del d.P.R. n. 207 del 2010 in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3 dell'art. 145 del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo).
4. In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
5. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

Art. 42

PENALITA' IN CASO DI RITARDO NELLA CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto.
2. La penale per il mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo è stabilita nella misura di Euro 91,00 (novantuno virgola zero zero) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fatti salvi i maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 43

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii., anche nei seguenti casi:
 - a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni inviate allo stesso secondo quanto disposto al precedente art. 12 o, più in generale, la violazione o mancata assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 2010 o a seguito di informativa interdittiva del Prefetto come disposto al precedente art. 14;
 - b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni inviate dalla Stazione Appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori,

inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni inviate al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;

d) nel caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 16 superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163 del 2006, per grave inadempimento dell'Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le modalità stabilite dagli artt. 135, 136, 137 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e si procederà, ai sensi dell'art. 140 del medesimo Decreto ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

3. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

4. La dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante, determina l'obbligo dell'Appaltatore di procedere all'immediata riconsegna del cantiere.

Art. 44

COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187, la Stazione Appaltante provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'appaltatore.

2. Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno effetto nei confronti della Stazione Appaltante, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii.

3. Ai sensi dell'art. 116 comma 3 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii., nei 60 (sessanta) giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l'aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione alla comunicazione di cui al comma che precede, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 della l. n. 575 del 1965 e ss. mm. e ii.; decorsi 60 (sessanta) giorni, senza che sia intervenuta opposizione, l'approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.

4. Le disposizioni relative alla cessione di credito di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. si applicano anche nei casi di trasferimento d'Azienda e la Stazione Appaltante provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione della Stazione Appaltante.

5. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Stazione Appaltante, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.

6. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tener conto di cessioni non riconosciute.

7. In ogni caso, la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione del credito che deve essere stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 45

RECESSO

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualunque tempo dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 134 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii.

Art. 46

RISERVE

1. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva che il Direttore dei Lavori iscriva nei libri contabili.
2. L'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a segnalare, mediante fax, da confermarsi in pari data con lettera raccomandata indirizzata alla committente, entro il termine perentorio di 7 giorni dal suo verificarsi, ogni evento che costituisca causa di richiesta di corrispettivi diversi e maggiori rispetto a quelli di cui al presente contratto o di ristoro di maggiori oneri o danni.
3. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a pena di decadenza, ad iscrivere ogni richiesta – anche ove fondata sugli eventi di cui al precedente comma – di corrispettivi diversi o maggiori di quelli previsti nel presente contratto, o ristoro di maggiori oneri o danni che ritenesse di sopportare nel corso della esecuzione dei lavori, in occasione della sottoscrizione dello Stato di Avanzamento Lavori immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che costituisca la causa della richiesta, ovvero, se l'evento è precedente, in occasione del primo atto dell'appalto idoneo a riceverla che sia comunque successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che costituisca la causa della richiesta.
4. Tale richiesta dovrà essere esplicitata e circostanziata – attraverso la indicazione delle corrispondenti domande e l'esatta quantificazione dei relativi oneri subiti, completa di ogni dettaglio tecnico ed economico, con indicazione delle ragioni specifiche di ciascuna domanda – a pena di decadenza, contestualmente alla sua apposizione in calce allo Stato di Avanzamento Lavori , o, a seguito di sottoscrizione di quest'ultimo con riserva – e, sempre a pena di decadenza – a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata alla Stazione Appaltante, e da spedirsi nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del SAL con riserva.
5. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate nel conto finale di cui al precedente art. 21 si intendono abbandonate.
6. In caso di fatti continuativi l'onere della richiesta decorre dalla data di inizio dell'evento, e la quantificazione dell'onere sostenuto deve essere aggiornata, a pena di decadenza, ad ogni successiva sottoscrizione degli Stati di Avanzamento, sino alla cessazione del fatto continuativo stesso.
7. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 8, le riserve saranno esaminate e risolte dalla committente contestualmente alla definizione del collaudo provvisorio di cui al precedente art. 22.
8. Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
9. Con apposito atto, la Stazione Appaltante , entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore.

Art. 47

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. In relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva nei modi e nei termini di cui al precedente art. 46, a pena di improcedibilità, nessuna attività di contenzioso può essere avviata dall'Appaltatore.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
3. Agli effetti del presente contratto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in via
4. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato, alla Stazione Appaltante, con lettera raccomandata anticipata tramite fax, entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuto cambiamento.
5. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma che precede, protrattasi per oltre 3 (tre giorni), comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 41.

Art. 48

DOCUMENTAZIONE TECNICA SULLE OPERE ESEGUITE, MATERIALI DI RISPETTO

1. Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, senza diritto ad alcun compenso, al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il complesso dei documenti tecnici definitivi relativi alle opere eseguite.
2. Come meglio definiti nel CSA allegato sono richiesti alla ditta:
 - a) certificazione sul comportamento dei materiali forniti rilasciati da Istituti Ufficiali;
 - b) rilievi e disegni del “come costruito” completi di profili e sezioni, schemi funzionali e quant'altro necessario ad avere l'esatta posizione dei manufatti e lo stato di fatto di tutte le opere realizzate;
 - c) norme di conduzione e manutenzione;
 - d) elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione.
3. Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni dei manufatti come realmente eseguiti ed essere forniti in triplice copia cartacea e su supporto informatico. La documentazione relativa al “come costruito” dovrà essere consegnata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.
4. Sarà cura dell'Appaltatore, consegnare alla Stazione Appaltante tutta la serie di materiali di rispetto necessari per la manutenzione e riparazione delle opere eseguite; se non diversamente specificato, la quantità minima prevista è pari all'1% della quantità pagata.
5. L'onere di tale fornitura minima è compensato nel prezzo a corpo dell'appalto.
6. In caso di mancato rispetto delle condizioni sopraesposte, anche in caso di collaudi favorevoli, non si potrà procedere al saldo del residuo credito da parte dell'Impresa.

Art. 49

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le parti si danno reciprocamente atto che ove una o più clausole contenute nel presente contratto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determina necessariamente l'invalidità integrale del contratto medesimo.
2. Le disposizioni, contenute nelle clausole che dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, devono essere considerate quale impegno e comportamento assunto e rilevante ai fini della buona fede contrattuale e, sotto tale profilo, parimenti efficaci e vincolanti tra le parti.

Art. 50

CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 1655 e ss. c.c. e le altre norme di legge applicabili in materia di lavori pubblici.

STAZIONE APPALTANTE:

APPALTATORE: